

Prof. Avv. MARCO COMPORTI

Professore ordinario di Istituzioni di diritto privato
nell'Università di Siena

1. Il tema della giustizia paliesca comprende vari profili civili, penali, amministrativi, tributari, tutti di grande interesse giuridico, sociale ed umano, per lo straordinario coinvolgimento della città di Siena, del Comune, delle Contrade, alla vita contradaiola ed alla realizzazione del Palio.

Sotto il profilo civilistico, vanno anzitutto segnalate le numerose azioni legali promosse prima dal Magistrato delle Contrade e poi dal Consorzio per la tutela del Palio di Siena per la difesa dei segni distintivi delle Contrade e delle immagini del Palio, fatte oggetto in questi ultimi anni di tentativi indebiti di appropriazione da parte dei mass media, dei vari agenti pubblicitari e degli stilisti delle case di moda.

Tale tutela civilistica si è svolta non solo dinanzi al tribunale di Siena, ma di fronte anche a tribunali diversi, come ad esempio Torino o Milano, competenti territorialmente per le cause intraprese. Proprio il tribunale di Milano, da ultimo, ha affermato un principio di grande importanza, cioè a dire che, ancorché si tratti di un avvenimento pubblico in pubblica piazza, nessuno può utilizzare segni o fotografie del Palio per fini diversi, ad esempio per fini di pubblicità. Mentre in una precedente giurisprudenza era stata ottenuta l'affermazione del principio che non è possibile a nessuno di appropriarsi di segni e di immagini del Palio, come il Palio di Asti, il Palio di Avignana, ecc. ..., diversa invece e di grande momento è questa nuova pronuncia che rende fra l'altro giustizia in tutte le altre controversie che il Consorzio intende proporre e nelle altre che è stato possibile transigere prima dell'intervento dell'Autorità Giudiziaria, con riconoscimento sempre di notevoli indennizzi a favore del Consorzio stesso.

Ma questo è un argomento che tocca semplicemente di sfondo, perché questo tema è già stato trattato nel convegno dedicato al decennale del Consorzio per la tutela del Palio.

Naturalmente vi sono anche altre questioni in tema di giustizia civilistica, ed anche tributaria del Palio, ma sono questioni che esulano dalla trattazione odierna, che è più centrata sui problemi penalistici e in particolare sul problema, oggi molto sentito e discusso, della responsabilità oggettiva di cui all'art. 101 del Regolamento del Palio, come già indicato dal Rettore del Magistrato nella sua introduzione.

2. Sul fronte della giustizia penale esistono problemi molto gravi e complessi, che non riguardano soltanto il giusto intervento della Procura della Repubblica per reprimere atti di violenza, in particolare nei casi in cui sono state aggredite od hanno comunque subito lesioni le forze dell'ordine. L'intervento della Procura non è apparso indiscriminato ed eccessivo, ma è stato giustamente limitato a reprimere i fatti gravi che costituiscono anche turbamento dell'ordine pubblico.

Vi è poi, in modo particolare, la problematica che coinvolge l'essenza fondamentale della nostra grandissima Festa; mi riferisco alle indagini che, per due volte, per due Palii consecutivi, la Procura della Repubblica ha dovuto svolgere in relazione al reato di maltrattamento degli animali, perchè sommersa, come è stata, da centinaia di esposti di animalisti da tutta l'Italia e anche dall'estero. Questa problematica ha dato notevole apprensione al Comune e anche al collegio dei difensori del quale ho avuto l'onore di far parte. Comunque, l'ultima inchiesta basata sullo sfortunato Palio del 2 luglio 1993, che ha indubbiamente tenuto con il cuore sospeso tutta Siena, è stata ora felicemente conclusa con l'archiviazione del procedi-

mento penale.

Vorrei sottolineare che si è trattato di una inchiesta molto importante e rigorosa: l'inchiesta, infatti, ha una fascicolazione enorme, coinvolgendo perizie collegiali di specialisti e veterinari ovviamente non senesi, ed è stata condotta nei confronti dei Capitani delle Contrade che correvano e dei veterinari.

Convieni al riguardo porre l'accento sulle modifiche positive del Regolamento del Palio e sottolineare che, molto responsabilmente, l'Amministrazione Comunale, dopo lo sfortunato Palio del 2 luglio 1993, ha preso, d'accordo con il Magistrato delle Contrade, severi provvedimenti per una più idonea selezione dei cavalli e per una concessione di maggiori poteri alla commissione veterinaria. In conseguenza sono stati previsti e adottati idonei provvedimenti che hanno dato i loro positivi risultati nei Palii successivi, ed è nell'augurio di tutti che questa problematica sia superata.

In questi ultimi mesi, fortunatamente, sono pervenuti agli uffici giudiziari soltanto delle decine di esposti, non più le centinaia che erano pervenuti in precedenza.

La stampa da parte sua, sembra aver compreso lo sforzo di tutta l'organizzazione comunale e di tutti i preposti delle Contrade per evitare la possibilità di incidenti e rendere più sicura la corsa.

Comunque reputo utile un richiamo a tutte le Contrade per un più rigoroso e più attento comportamento. Si tratta di un messaggio che voglio dare, perché credo molto importante la tutela dei cavalli, essenza stessa della nostra Festa, anche alla luce della nuova normativa sui maltrattamenti di animali introdotta dalla legge n. 473 del 1993.

3. Vorrei ora intrattenervi sull'art. 101 del Regolamento del Palio relativo alla responsabilità oggettiva, la cui formulazione attuale, come ha ricordato il Rettore del Magistrato, è del 1991. L'articolo è fonte di notevoli discussioni, ma personalmente, anche se conosco bene le conseguenze negative che possono derivare alle Contrade dall'applicazione della norma, sono favorevole al mantenimento della stessa, che pure è più ampia della formulazione precedente.

Taluno può considerare ingiusto che una Contrada vada incontro a sanzioni pesanti, quali al limite l'esclusione, per il gesto sconsiderato di uno o due propri contradaioli, ma la regola della responsabilità oggettiva sia nel settore sportivo, sia nel settore contradaiolo, intende proprio colpire con sanzioni l'associazione o l'ente, per il comportamento illecito di singoli o di gruppi, che devono sentirsi frenati dalla consapevolezza che con il loro comportamento danneggiano l'associazione o la Contrada cui essi appartengono. E' questo in generale il significato della normativa della responsabilità oggettiva, cioè una normativa che si è andata affermando nelle civiltà industrializzate proprio allo scopo di sanzionare le situazioni che espongono a pericolo più soggetti, quindi indipendentemente dal comportamento più o meno diligente, dell'agente, una responsabilità che prescinde dalla colpa, e che si è affermata poco a poco in tutto il mondo, per necessità di protezione del corpo sociale e delle vittime.

Cercherò di svolgere ora un collegamento, che mi permetto di sottoporre alla vostra attenzione, fra la regolamentazione della giustizia sportiva e la regolamentazione della giustizia paliesca in tema di responsabilità oggettiva.

La problematica in entrambi i casi mi sembra risolta pressochè nello stesso modo.

Vediamo i singoli punti.

Cito da un lato l'art. 101 del Regolamento vigente del Palio e dall'altro l'art. 6 ter del Codice di giustizia sportiva che prevede simile responsabilità oggettiva a carico delle società sportive.

L'art. 6 ter recita: "le società rispondono per fatti violenti commessi in occasione, od a causa di una gara". Anche nell'art. 101 si dice: "l'Ente Contrada è responsabile... per tutto ciò che concerne la Festa del Palio". Qui, indubbiamente, non c'è solo il concetto ristretto del rapporto di causalità, ma anche quello molto più lato della occasionalità. Sostanzialmente queste formule mi sembrano equivalenti.

Si legge, poi nel Codice di giustizia sportiva, che i fatti violenti devono essere commessi "da uno o più dei propri sostenitori". L'art. 101 riguarda invece sia il contegno della comparsa della Contrada, come è ovvio, sia quello del fantino - su questo problema molto delicato ritornerò successivamente -, sia il comportamento dei "propri contradaioli". Con la formulazione al plurale "propri contradaioli" l'art. 101, come è stato finora interpretato, intende considerare anche il comportamento del singolo; pertanto non è necessario che esistano gruppi organizzati di contradaioli per fare scattare la responsabilità oggettiva sulle Contrade; nell'attuale testo è sufficiente, appunto, il comportamento dei singoli. Questa regola mi sembra inevitabile, se si vuole pervenire veramente a una seria regolamentazione della responsabilità oggettiva; altrimenti si potrebbe supporre che, al limite, una determinata Contrada deleghi a un singolo contradaiolo malintenzionato di commettere un qualche atto illecito, che poi non si ripercuoterebbe nei confronti della Contrada stessa.

Nell'ambito dell'art. 6 ter del Codice di giustizia sportiva, si dice che questa responsabilità oggettiva nasce se dal fatto sia "derivato comunque un pericolo per l'incolumità pubblica o un danno grave all'incolumità fisica di una o più persone". Nel Regolamento del Palio si legge che la responsabilità della Contrada sussiste se il comportamento della comparsa, del fantino o dei contradaioli "sia stato tale da provocare incidenti o tumulti, o da turbare il regolare svolgimento delle prove o del Palio" e si aggiunge ancora che la responsabilità può derivare da "ogni atto o fatto che sia idoneo a arrecare pregiudizio al regolare svolgimento della celebrazione in qualunque suo momento". Mi sembra questo, in definitiva, un concetto abbastanza conforme a quello della giustizia sportiva. Anche se per una migliore interpretazione e per evitare le solite discussioni che accompagnano i provvedimenti disciplinari e le polemiche che ne derivano, forse si è voluto abbondare in una chiarezza di dettato, che però porta alle solite conseguenze.

Ci sono differenze fra i due ordinamenti per quanto riguarda il luogo e il tempo: problemi anche questi enormemente sentiti e discussi nell'ambito delle Contrade.

Il Codice di giustizia sportiva esclude che solo gli incidenti cagionati nello stadio diano luogo alla responsabilità oggettiva, affermando che la responsabilità sussiste "anche se i fatti sono commessi in luoghi o tempi diversi da quelli di svolgimento della gara". Si intende così sanzionare anche episodi esterni, come gli attacchi di gruppi di sostenitori avverso i pullman o le auto che sostano al di fuori dello stadio.

Ugualmente il Regolamento del Palio afferma la responsabilità per i fatti illeciti suddetti commessi in qualunque momento, "tenuto conto del carattere indubbio di continuità che collega le fasi preparatorie, di svolgimento e di conclusione della celebrazione del Palio".

Il Regolamento poi non precisa il luogo, quindi mi sembra che si estenda a qualunque luogo della città. Semmai c'è una diversificazione nel tempo; la sanzione della responsabilità oggettiva riguarda infatti le fasi preparatorie, le fasi di svolgimento e di conclusione della celebrazione del Palio. Pertanto, se, ad esempio, in questi giorni del mese di ottobre si fosse accesa una zuffa tra contradaioli, l'art. 101 non sarebbe applicabile, mentre lo sarebbe per episodi avvenuti al momento del sorteggio delle Contrade, poichè si tratta sicuramente di una fase preparatoria del Palio. Il tema della responsabilità oggettiva nella giustizia sportiva dal punto di vista del tempo è dunque più ampio; bisogna infatti considerare che il Palio si corre solo

due volte l'anno, mentre il campionato si svolge, grosso modo, quasi tutto l'anno.

In sostanza, comunque, il Regolamento del Palio è sovrapponibile e sostanzialmente conforme alla regolamentazione della responsabilità oggettiva in tema di giustizia sportiva.

Personalmente esprimo parere favorevole alla conferma della regolamentazione attuale, anche se posso benissimo comprendere che molte Contrade non siano d'accordo sul fatto che l'atto di un solo contradaiolo possa dar luogo alla responsabilità oggettiva della Contrada, come non ammettono che al di fuori della piazza del Campo vi sia un'ipotesi di responsabilità oggettiva.

Vorrei ora affrontare la grave questione della responsabilità oggettiva delle Contrade per i fatti commessi dai fantini, anche se sono consapevole che si tratta di una problematica che darà luogo a vari contrasti.

Si è visto negli ultimi Palii, certe volte, alcuni comportamenti non molto commendevoli, soprattutto al canapo. E' evidente che il fantino va incontro alla squalifica, ma sembra anche evidente che il suo agire sia determinato da precisi ordini ricevuti dalla dirigenza della Contrada, pronta a rimborsargli tutti i danni derivanti dalla sicura squalifica. In presenza non di comportamenti leggeri o passeggeri, ma di comportamenti continuati di grave ostruzione - abbiamo tutti sotto gli occhi la mossa tenuta ferma per mezz'ora, per tre quarti d'ora - mi sembra che dovrebbe essere applicato l'art. 101 sopra citato. Si tratta di un tema nuovo che il Magistrato delle Contrade non ha ancora affrontato, ma la dizione dell'articolo stesso è chiara: "è altresì responsabile l'ente Contrada del contegno... del fantino... quando sia stato tale da provocare incidenti o tumulti o da turbare il regolare svolgimento delle prove o del Palio, nonché di ogni atto o fatto che sia idoneo a recare pregiudizio per il regolare svolgimento della celebrazione". Effettivamente il comportamento del fantino che dà luogo non a illeciti lievi, ma illeciti gravi tali da turbare il regolare svolgimento del Palio, mi sembra degno di sanzione a norma dell'art. 101. In questo modo, attraverso le sanzioni a carico della Contrada per la quale corre il fantino, possono essere corretti alcuni comportamenti, che francamente non mi sono sembrati del tutto in linea con la tradizione paliesca.

Se vogliamo evitare l'innescarsi di atti di violenza o di grave ostruzione che a loro volta comportano risposte violente, e vogliamo mantenere la nostra Festa del Palio ancorata alle usanze plurisecolari, mi sembra che la regola della responsabilità oggettiva della Contrada possa costituire un utile strumento.

Vorrei terminare ricordando le elevate parole contenute al riguardo nella Relazione dell'anno 1932 del Rettore del Magistrato delle Contrade, l'indimenticabile conte Guido Chigi Saracini:

"Compito dei successori nostri importantissimo fra tutti, sarà certo quello di curare e che le competizioni e le lotte contradaiole non esorbitino mai dall'ardore combattivo della piazza del Campo, evitandone al di fuori, personalità, egoismi partigiani e tutto ciò che non sia la bella unione di forze e di finalità che sola deve rifulgere nell'agognata conquista della vittoria. Certi incidenti spiacevoli, certi atti colpevoli di recente accaduti, che non mancammo di stigmatizzare severamente, dovranno essere assolutamente impediti, affinché tutto quello che attraverso secoli di lotta e di gloria sapemmo difendere, conservare intatto e riconquistare, non debba degenerare in azioni deprecabili. A questo proposito noi riteniamo opportuno ripetere che molto potrà essere utile, in seno ad ogni Contrada, l'opera costante, diretta, paterna e vigile del Priore che, assecondato degnamente dai suoi collaboratori di consiglio, riesca ad ottenere oltre tutto, la più saggia e disciplinata rieducazione del suo popolo, realizzando così quella che fu ed è l'aspirazione più intensa del nostro Primo Concittadino e nostra: <<DAI 17 PRIORI AVERE IN MANO L'ANIMA DI SIENA>>".